CAMERA DEI DEPUTATI N. 3223

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato GARRA

Modifica dell'articolo 66 della Costituzione

Presentata il 5 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le immunità parlamentari – alcune delle quali sono state abrogate perché rasentavano il privilegio – sono poste, com'è noto, a protezione del Parlamento nella sua collegialità o a tutela della libertà e dell'indipendenza del singolo parlamentare.

La sottrazione agli organi giurisdizionali dell'esame dei ricorsi di candidati, che contestino l'elezione di parlamentari ed impugnino gli atti di proclamazione dell'eletto, ha dato luogo alla cosiddetta giurisdizione « domestica » di ciascuna delle Camere, anch'essa un privilegio che ha lasciato sovente i ricorrenti senza effettività di tutela giurisdizionale, strumento questo indefettibile, com'è solennemente sancito dall'articolo 113 della Costituzione.

Vero è che l'articolo 66 della Costituzione prevede che ciascuna Camera giudichi dei titoli d'ammissione dei suoi componenti e delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Il testo della Costituzione è sul punto chiarissimo.

Credo, invece, che l'articolo 87 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati vada oltre. Non si limita, infatti, ad attribuire alla Camera la valutazione dei titoli di ammissione dei deputati (competenza questa, peraltro, di carattere amministrativo, ma rilevante ai fini istituzionali), o la decisione sulle cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ma aggiunge alle attribuzioni anzidette la potestà di decidere sui ricorsi contro l'elezione di un componente del Parlamento.

È questa una fattispecie contenziosa che non troviamo espressamente enunciata all'articolo 66 della Costituzione, norma questa di carattere derogatorio rispetto ai

princìpi generali in tema di riparto della giurisdizione e che assegnano al giudice civile ed al giudice amministrativo, rispettivamente, le controversie in materia di diritti soggettivi e di interessi legittimi.

Pertanto l'articolo 66 della Costituzione, come norma di carattere eccezionale e derogatorio, non consente, a mio avviso, l'interpretazione estensiva di cui all'articolo 87 del testo unico citato, laddove viene attribuita alla Camera anche la potestà di giudicare su ricorsi di cittadini avverso le operazioni degli uffici elettorali.

Non si tratta di una questione di dettaglio o di procedura, perché siamo probabilmente di fronte ad un *vulnus* all'articolo 3 della Costituzione.

All'articolo 87 del testo unico citato si attribuisce, sì, al deputato una forte protezione anche di carattere giurisdizionale, ma ciò avviene a scapito del diritto di difesa dei ricorrenti (come avviene nella prassi, i deputati contestati votano in Aula in ordine alla decisione dei ricorsi che li riguardano).

La inconsistenza della tutela fruita dal ricorrente non parlamentare è, in confronto, palese non solo per la ragione poc'anzi ricordata, ma soprattutto ove le Assemblee dovessero decidere in base a princìpi di opportunità ovvero a scelte di convenienza ovvero a scelte politiche, anziché valutare gli atti e le loro risultanze: questi ultimi infatti possono dar torto al ricorrente ma, ove le risultanze degli atti gli diano ragione, devono portare (o dovrebbero portare) ad una decisione a tutela del candidato ricorrente che abbia subìto lesione di interessi legittimi.

Nel corso di quasi mezzo secolo, dalla Assemblea costituente in avanti, sono diventati sempre più numerosi i casi nei quali le Camere non hanno esaminato e deciso i ricorsi avverso le operazioni elettorali con la tempestività necessaria e soprattutto con l'imparzialità dovuta.

Si propone, pertanto, di riportare nell'alveo della legalità costituzionale l'assetto della tutela giurisdizionale in tema di pronunce di ineleggibilità ed incompatibilità e quello del contenzioso in materia di operazioni elettorali.

Avverso le determinazioni delle Camere che pronuncino l'ineleggibilità o l'incompatibilità di un parlamentare, deve essere ammesso l'esercizio di azione avanti alla competente autorità giudiziaria ordinaria.

Analogamente a quanto accade in tema di ricorsi avverso le operazioni di voto per le elezioni degli organi degli enti territoriali, i candidati non eletti parlamentari devono avere la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Nessuna rilevanza riduttiva del ruolo del Parlamento potrà ravvisarsi nella modifica dell'articolo 66 della Costituzione che si propone all'attenzione del Parlamento, tenuto presente che meccanismi di tutela giurisdizionale diversa da quella cosiddetta domestica sono già in vigore in alcuni Stati dell'Unione europea nei quali la giurisdizione in ordine alle controversie in argomento è attribuita ad organi neutrali ed indipendenti, in grado di esercitare meglio le funzioni di rilevanza costituzionale connesse all'esame di controversie aventi attinenza alla composizione delle Camere.

Diversamente, è giocoforza che al Parlamento vada l'accusa di parzialità che ne discredita il prestigio ogni volta che su un dato ricorso prevale (a torto o a ragione) questa o quella maggioranza.

Rispetto alla formulazione attuale dell'articolo 66 della Costituzione si propone pertanto la soppressione della locuzione « e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità », con l'aggiunta di due commi che attribuiscano all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie in materia di ineleggibilita e di incompatibilità riguardo ai componenti delle Camere e al giudice amministrativo le controversie avverso gli atti di proclamazione dei parlamentari eletti da parte degli uffici elettorali, ai sensi – rispettivamente – degli articoli 102 e 103 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 66. — Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti.

I ricorsi attinenti a questioni di ineleggibilità o di incompatibilità sono proposti avanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

I ricorsi avverso le operazioni elettorali e la proclamazione dei parlamentari eletti sono proposti avanti al giudice amministrativo ».

ART. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale le Camere sono obbligate a restituire ai ricorrenti i ricorsi ancora pendenti.

2. Nel termine di sessanta giorni dalla avvenuta ricezione dei ricorsi di cui al comma 1, i ricorrenti hanno facoltà di riassumere il giudizio avanti all'autorità giudiziaria ordinaria o al giudice amministrativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 66 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3223
Lire 500